

**Contratto per l'attribuzione del budget tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e**

**La struttura BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas**

L'anno 2016 il giorno dieci del mese di Febbraio, in Enna nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede in Viale Diaz n. 7/9

**Sono presenti**

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Partita Iva:01151150867 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanna Fidelio, nato a Ragusa il 26 Luglio 1956, munito dei necessari poteri come da D.P. n.08/Serv.1/S.G. del 19 Gennaio 2015 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima


**E**

La struttura **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** codice struttura 401800 Partita Iva: 01043790862 con sede in Leonforte (Prov.:EN CAP:94013) Corso Umberto n. 294/A rappresentata dal Signor Li Volsi Giacomo Codice Fiscale: LVLGCM49D02E536N domiciliato per la carica presso la sede della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
  - Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza;
  - Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica, previdenza e di tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;

**Per**

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Laboratorio di Analisi in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 2336 del 24/12/2015 e s.m.i.



1

## Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, nell'ambito della Programmazione Regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle singole branche;
- che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;
- che con Decreto n. 2336 del 24/12/2015 e s.m.i. l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, ha fissato i limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2015, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;
- che l'aggregato di spesa invalicabile assegnato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per la branca di Laboratorio di Analisi per l'anno 2015 è pari ad euro 1.642.000,00 inclusi i contributi previdenziali di legge, ove previsti a carico dell'Azienda committente e tiene conto del recupero da parte di quest'ultima della quota di compartecipazione fissa di € 10,00 per ricetta - introdotta con la Legge del 15 luglio 2011, n.111, articolo 17, comma 6;
- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. 65/A.S. del 26/01/2016 ha dato avvio al procedimento di negoziazione del *budget* individuale per l'anno 2015;
- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé quella relativa al periodo dall'1.1.2015 alla data di sottoscrizione del presente contratto.

**Le parti come sopra individuate,**

## Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende Sanitarie Provinciali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D. A. n. 2336 del 24/12/2015 e s.m.i. con il quale è determinato l'aggregato regionale e sono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2015 per la specialistica ambulatoriale da privato, quali tetti di spesa invalicabili;


**Stipulano quanto segue**

## Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. 2336 del 24/12/2015 e s.m.i. dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

## Art. 2

1. L'ammontare del *budget* 2015 attribuibile alla struttura specialistica **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chínico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano è determinato per l'anno 2015 in euro **93.870,34**, comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;
2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore, il budget assegnato dovrà prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" e correlate alla patologia oncologica accertata.



2

3. La struttura specialistica si impegna a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni, e ad erogare, oltre quelle specificate al superiore comma 2, le seguenti ulteriori prestazioni rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Azienda:
  - 
  - 
  - 
  -
4. L'ammontare del *budget* 2015 attribuito alla struttura specialistica è comprensivo delle prestazioni da erogare ai pazienti extra regione. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare la valorizzazione di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano; la mancata separata evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento di tali prestazioni.

### Art. 3

1. La struttura specialistica **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** si impegna a trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

### Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.<sup>1</sup>
2. La struttura specialistica **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai *budget* assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).
3. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo.

### Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del *budget* assegnato, previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. Per l'anno 2015 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati entro il 15 marzo dell'anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell'intero anno.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2015. In mancanza l'ASP provvederà, a norma

<sup>1</sup> Per le prestazioni che rientrano nell'ambito della radioterapia innovativa e per i percorsi riabilitativi (FKT) continuano ad applicarsi rispettivamente, così come previsto dal DA 1745 del 29.08.2007 e dal DA n. 924 del 14.5.2013 pubblicato sulla GURS n. 25 del 31 maggio 2013, le tariffe di cui al DA del 22/09/2009 (GURS 9/10/2009, n.47) e del DA del 17 dicembre 2002 (GURS 14/03/2003, n.12) e loro successive modifiche e/o integrazioni, al netto dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

di legge, ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

#### Art. 6

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP.

#### Art. 7

1. La struttura specialistica **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas**, in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la Sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
  - a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
  - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;
  - c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
  - d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre gg. 30 (trenta);
  - e) comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge;<sup>2</sup>
  - f) garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale sia a livello regionale;
  - g) riservare, previo accordo con l'Azienda Sanitaria Provinciale una quota delle proprie prestazioni giornaliere mediamente quantificabili fino al 50% in favore dei pazienti inviati dal committente con richieste "urgenti" e "brevi";
2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

#### Art. 8


L'Azienda Sanitaria Provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento dell'attività erogata dallo specialista e/o dalla struttura specialistica e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

#### Art. 9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico del soggetto richiedente la registrazione.

<sup>2</sup> Nel caso di società.

 4

**Art. 10**

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della struttura **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** .....  
del Dott. Giacomo Li Volsi & C. s.r.l.  
C.so Umberto, 294/A

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna .....

A.S.P. di ENNA  
DIRETTORE GENERALE  
Dr. Giovanna Fidelio

Il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9 che accetta espressamente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della struttura **BIOLAB – Laboratorio Analisi Chinico-Cliniche del Dott. G. Li Volsi & C. sas** .....  
del Dott. Giacomo Li Volsi & C. s.r.l.  
C.so Umberto, 294/A

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna .....

A.S.P. di ENNA  
DIRETTORE GENERALE  
Dr. Giovanna Fidelio